

Attestato "B" alla delib. n. 76 del 14/4/10

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1.1 Con la denominazione di "Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese" e' costituita in Varzi (PV) Italia, una Fondazione con sede in Via

1.2 La durata della fondazione è fissata sino al 31/12/2050.

Art. 2 Scopo della fondazione

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro

2.2 La Fondazione opera in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, delle leggi statali e regionali e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali;

- promuove e sviluppa le attività finalizzate al rilancio economico e sociale del territorio, del turismo rurale, della formazione professionale, alla crescita del sistema delle piccole e medie imprese, dell'occupazione, dei servizi al territorio e agli enti locali anche attraverso il reperimento di risorse e lo sviluppo di partenariati a livello nazionale e internazionale;
- promuove la progettazione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e tecnologiche;
- promuove e sviluppa 'attività' di ricerca e la gestione di servizi in campo economico, sociale e ambientale;

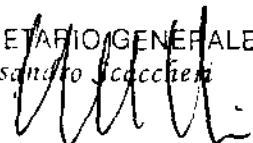
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchi

- promuove e realizza studi e progetti di fattibilità per lo sviluppo del territorio e per la realizzazione di una coerente e sostenibile programmazione dello sviluppo locale anche attraverso il marketing territoriale, le politiche di filiera, l'implementazione della rete dei servizi reali alle imprese;
- promuove le politiche e le azioni di solidarietà generazionale e i servizi alla famiglia, l'identità culturale: storia, musica, lingua, tradizione orale;
- produce materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- realizza e collabora con riviste, periodici, case editrici, mezzi di comunicazione, università, istituti di ricerca e di consulenza con particolare riferimento ai temi dello sviluppo locale;
- promuove la collaborazione con tutti gli attori pubblici e privati che operano nel campo dello sviluppo locale anche a livello internazionale;
- realizza il programma comunitario denominato "leader" secondo le leggi e le direttive regionali e comunitarie vigenti o in corso di emanazione.

Partecipa a tutti programmi comunitari in materia di sviluppo locale.

2.3 La fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchi

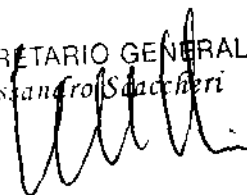


Art. 3 Attività connesse

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione potrà, in Italia o all'estero:

- a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi della Fondazione;
- e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) partecipare a bandi di enti pubblici o privati per ottenere finanziamenti nell'ambito dei propri scopi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Saccheri



Art. 4 Patrimonio e proventi

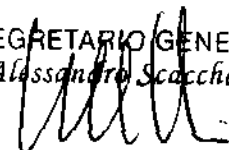
4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dai fondatori;
- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- da partecipazioni societarie;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

4.2 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4.3 La fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri



4.4 E' fatto obbligo alla fondazione di mantenere una dotazione patrimoniale minima di almeno Euro centomila per un periodo di dieci anni dalla sua costituzione.

Art. 5 Fondo di gestione

5.1 Il fondo di gestione, per l'adempimento dei compiti della fondazione è costituito:

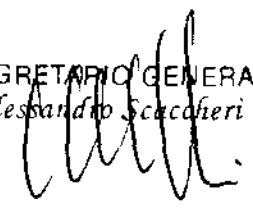
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3 Non sarà disposta - sotto qualsiasi forma - la distribuzione degli utili.

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Scacofieri



Art. 6 Soci Fondatori

6.1 Assumono la qualifica di Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione anche apportando la loro quota.

Sono Soci Fondatori:

6.2 Assumono la qualifica di Soci Fondatori anche coloro che hanno aderito alla Fondazione successivamente alla sua costituzione, in forza di deliberazione del Consiglio di Indirizzo come previsto dal successivo art. 11.8 ed in base ai criteri stabili dallo stesso Consiglio.

Art. 7 Soci Aderenti e Soci Sostenitori

7.1 Assumono la qualifica di "Soci Aderenti" coloro che contribuiscono al raggiungimento dello scopo ideale attraverso contributi in denaro in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Comitato Esecutivo della Fondazione.

7.2 Assumono la qualifica di "Soci Sostenitori" coloro che sostengono la Fondazione attraverso contributi non finanziari, come ad esempio, la prestazione di una attività (più o meno rilevante) anche

IL PRESIDENTE
[Firma]

professionale in conformità a quanto deliberato di anno in anno dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

Possono assumere la qualifica di "Soci Aderenti e Soci Sostenitori" gli enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate.

7.3 I "Soci Aderenti" ed i "Soci Sostenitori" sono ammessi con delibera del Consiglio di Indirizzo. Qualora entro 90 giorni di calendario dalla domanda di ammissione il Consiglio di Indirizzo non si sia pronunciato, la domanda deve intendersi rigettata.

7.4 La qualifica di "Socio Aderente" e di "Socio Sostenitore" permane per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

7.5 Almeno una volta l'anno il Presidente della Fondazione convoca l'assemblea dei Soci Sostenitori e l'assemblea dei Soci Aderenti (anche congiuntamente) al fine di fornire informazioni sull'attività della Fondazione.

Art. 8 Esclusione e recesso dei Soci Sostenitori e dei Soci Aderenti

8.1 Il Consiglio di Indirizzo può deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, l'esclusione di Soci Sostenitori o di Soci Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri


- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

8.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo avvenuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

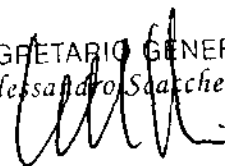
8.3 I Soci Sostenitori e i Soci Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 Organi

9.1 Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente della Fondazione;
- b) L'assemblea dei soci fondatori;
- c) Il Consiglio di Indirizzo;
- d) Il Comitato Esecutivo;
- e) Il Consigliere Delegato;
- f) Il Coordinatore della fondazione;
- g) L'organo di revisione contabile;

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri



Art. 10 Assemblea dei soci fondatori

10.1 L'assemblea dei soci fondatori è composta da tutti i soci di cui al precedente art. 6 e da tutti i soci ai quali è stato attribuito tale status ai sensi del successivo art. 11.8.

10.2 L'assemblea dei soci fondatori si ritiene validamente costituita e può operare con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti.

10.3 Con le maggioranze di cui infra l'assemblea dei soci fondatori nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea ha la funzione di coordinare i lavori assembleari.

10.4 L'assemblea dei soci fondatori è convocata d'iniziativa del proprio Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, salvo mezzi idonei di informazione per tutti i membri.

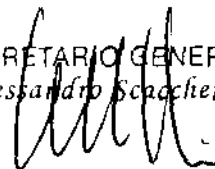
Esso è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea dei soci fondatori si riunisce almeno una volta all'anno e quando il Presidente lo ritenga opportuno.

10.5 L'assemblea dei soci fondatori:

- nomina i membri del Consiglio di Indirizzo fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.2;

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchiari



- propone al Consiglio di Indirizzo in modo non vincolante le proprie linee guida sull'andamento generale delle attività della fondazione.
- approva una propria relazione annuale sulla gestione della Fondazione.

10.6 Delle decisioni dell'Assemblea dei fondatori viene redatto verbale sull'apposito e specifico libro.

Art. 11 Consiglio di Indirizzo

11.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di venti ad un numero variabile di membri, fino ad un massimo di trenta. La deliberazione relativamente al numero dei componenti è rimessa al Consiglio stesso.

11.2 Ai soci fondatori, Provincia di Pavia, Camera di Commercio e Comunità Montana viene riservato il diritto di nominare un membro per ciascuno del Consiglio di Indirizzo.

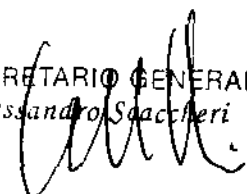
11.3 Il Consiglio di Indirizzo è strutturato in commissioni il cui numero, composizione e materia di competenza sono demandate al Regolamento della Fondazione.

11.4 Il Consiglio di Indirizzo elegge tra i propri membri rappresentanti di soci fondatori aventi carattere pubblico il Presidente della Fondazione il quale coordinerà il lavoro delle commissioni senza fare parte di alcuna di esse.

Il Presidente della Fondazione ricopre anche la carica di Presidente

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Saccheri



del Consiglio di Indirizzo.

11.5 I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

11.6 Il Consiglio di Indirizzo si ritiene validamente costituito e può operare con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

11.7 Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i restanti membri devono convocare al più presto l'assemblea dei soci fondatori per provvedere alla nomina di altro consigliere, con le modalità di cui al precedente art. 10, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

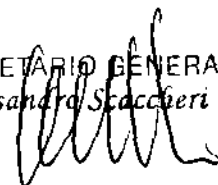
11.8 Il Consiglio di Indirizzo approva gli obbiettivi e i programmi della Fondazione che vengono proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare il Consiglio di Indirizzo provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività del Fondazione nell'ambito dei propri scopi di cui all'art. 2 del presente statuto;
- approvare i bilanci di previsione e consuntivo predisposti dal

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Scaccheri



Comitato Esecutivo;

- approvare il regolamento della Fondazione predisposto dal Comitato Esecutivo;
- delegare specifici compiti ai consiglieri;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- nominare l'organo di Consulenza Contabile;
- attribuire lo status di "Socio Fondatore";
- ammettere "Soci Sostenitori e Soci Aderenti";
- determinare anche annualmente anche in misura minima il contributo dei "Soci Sostenitori";
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

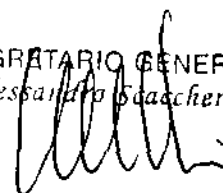
11.9 Il Consiglio di Indirizzo è convocato d'iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, salvo mezzi idonei di informazione per tutti i membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno quattro volte all'anno e quando il Presidente lo ritenga opportuno.

11.10 Delle decisioni del Consiglio di Indirizzo viene redatto verbale sull'apposito e specifico libro.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri



Art. 12 Comitato Esecutivo

12.1 All'interno del Consiglio di Indirizzo è costituito il Comitato Esecutivo. Tale comitato è composto da cinque membri oltre al Presidente della Fondazione ed ai tre consiglieri di indirizzo nominati ai sensi del precedente articolo 11.2. Detti cinque membri vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo come indicato nel precedente art. 11 e dovranno essere scelti tra i rappresentati dei soci fondatori aventi carattere privato.

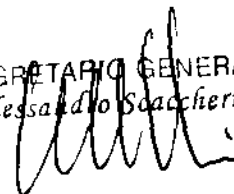
12.2 Il Presidente della Fondazione ricopre anche la carica di Presidente del Comitato Esecutivo.

12.3 Il Comitato Esecutivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvate dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare provvede, in via esemplificativa, a:

- nominare il Coordinatore della Fondazione;
- predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente al Consiglio di Indirizzo;
- predisporre il Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri



all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;

12.4 Per una migliore efficacia della gestione il Comitato Esecutivo nomina tra i propri membri un **Consigliere Delegato** al quale verranno delegati i poteri che il comitato stesso riterrà più opportuni. Detto consigliere delegato dovrà essere scelto tra i membri rappresentanti di soci fondatori aventi carattere privato.

12.5 Il Comitato Esecutivo è convocato d'iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, salvo mezzi idonei di informazione per tutti i membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

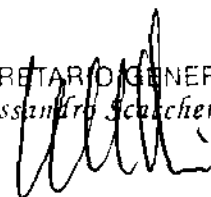
Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma con frequenza mensile e quando il Presidente lo ritenga opportuno.

12.6 I Componenti del Comitato Esecutivo possono essere rieletti.

12.7 In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri sono attuate, per la surroga, le procedure previste per la nomina del dimissionario.

12.8 I membri del Comitato Esecutivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso e dal Consiglio Esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scutcheri



12.9 Delle decisioni del Comitato Esecutivo viene redatto verbale sull'apposito e specifico libro.

Art. 13 Presidente della Fondazione

13.1 Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

13.2 Il Presidente della fondazione ricopre anche la carica di presidente del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo.

13.3 Inoltre il Presidente:

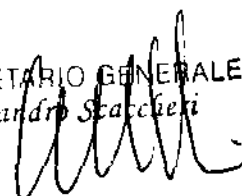
- convoca il Consiglio di Indirizzo, il Comitato Esecutivo;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma;
- provvede, qualora si renda necessario, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e in caso di urgenza, sottopone all'attenzione del Comitato Esecutivo ogni provvedimento opportuno, dandone successiva comunicazione al Consiglio di Indirizzo.

13.4 In caso impedimento o mancanza del Presidente, ne fa le veci per tutte le sue funzioni il Vice Presidente.

13.5 Ricopre la funzione di Vice presidente il più anziano dei membri del Comitato Esecutivo.

Art. 14 Coordinatore della Fondazione

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchi



14.1 Il Comitato esecutivo nomina il Coordinatore della Fondazione.

14.2 Il Coordinatore della Fondazione cura l'organizzazione della Fondazione e coordina le risorse umane. In particolare provvede, in via esemplificativa:

- a) alla formazione della corrispondenza della Fondazione;
- b) alla diramazione delle convocazioni fissate dal Presidente;
- c) alla preparazione della documentazione occorrente per le deliberazioni di tutti gli organi della fondazione;
- d) alla redazione dei verbali delle sedute dell'assemblea dei soci fondatori, del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo, che saranno sottoscritti dal Coordinatore medesimo e da chi avrà presieduto la riunione;

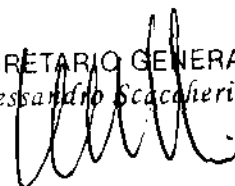
Art. 15 Organo di consulenza contabile.

15.1 L'organo di consulenza contabile è un organo monocratico ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

15.2 L'organo di consulenza contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa.

15.3 L'organo di revisione contabile può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchiari



15.4 L'organo di consulenza contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 16 Emolumenti

16.1 Per i componenti degli organi della Fondazione non sono previsti emolumenti, salvo che per i membri ai quali vengono delegate particolari funzioni. Detti emolumenti saranno stabiliti dal Comitato di Indirizzo.

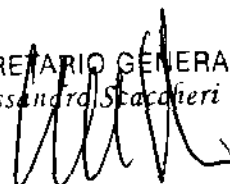
E' previsto altresì il rimborso delle spese vive sostenute e documentate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 17 Esercizio - Scritture contabili - Bilancio - Libri sociali

17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

17.2 Entro il predetto termine Il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, entrambi predisposti dal Comitato Esecutivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Indirizzo in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandra Stacchiari



17.3 Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del DPR 600/1973.

17.4. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Art. 18 Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio

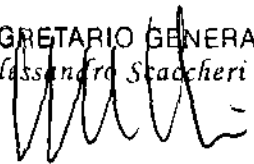
18.1 La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile.

18.2 Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori che, se possibile, dovranno rispettare le finalità della fondazione.

18.3 All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni simili o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Norma finale

Art 19.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Staccheri


applicando le seguenti

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scarcheri